

Testo unico formazione 2018 CNI, come cambia l'aggiornamento professionale

Dal 1° gennaio operative le Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale. Impegnano i professionisti, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell'Ingegneria. Molte le novità introdotte a conclusione di un triennio di "passaggio", aperto con l'adozione da

parte del CNI di un primo Regolamento nel 2013 che ha inaugurato un nuovo modo di concepire l'aggiornamento professionale, dando maggiore libertà al professionista di scegliere quali percorsi formativi seguire rispetto alle proprie esigenze e a un contesto lavorativo sempre più mutevole.

SEGUE A PAGINA 17



TESTO UNICO 2018

CNI, come cambia l'aggiornamento professionale

Dal 1° gennaio operative le Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale. Impegnano i professionisti, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro soggetto autorizzato dal Cni a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell'Ingegneria

di Eleonora Panzieri

Il primo gennaio 2018 sarà una data che i professionisti - ma anche gli Ordini - dovranno appuntarsi in agenda se vorranno continuare a mantenere il proprio livello di formazione idoneo allo svolgimento della professione. Il CNI ha infatti reso nota la circolare n. 164/XIX Sess. nella quale vengono indicate le linee di indirizzo per l'applicazione del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018" che entrano in vigore con l'inizio del nuovo anno. Molte le novità introdotte a conclusione, lo ricordiamo, di un triennio di "passaggio" aperto con l'adozione da parte del CNI di un primo Regolamento nel 2013 che ha inaugurato un nuovo modo di concepire l'aggiornamento professionale, dando maggiore libertà al professionista di scegliere quali percorsi formativi seguire rispetto alle proprie esigenze e a un contesto lavorativo sempre più mutevole.

Quali obblighi per il discente

Con l'adozione del nuovo Testo Unico 2018, per gli iscritti si conferma sostanzialmente l'impostazione che si è delineata in questi tre anni attraverso una maggiore autonomia formativa del professionista, la va-

lorizzazione delle attività di orientamento alla professione per i più giovani e l'incentivo di percorsi formativi proattivi che producano crescita e non cristallizzazione delle diverse ingegnerie, cosa che - peraltro - risultava inevitabile in passato con l'adozione di percorsi obbligati. Vengono riconfermate le modalità di erogazione, accreditamento e verifica dei Crediti Formativi Professionali (dall'articolo 3 all'articolo 3.4), gli oneri e compiti degli iscritti (dall'articolo 10 all'articolo 11.7). Ecco una panoramica dei contenuti.

CFP, facciamo chiarezza

Andando ad analizzare i contenuti del Testo Unico - dall'articolo 3 all'articolo 3.4 - viene confermata la necessità per l'iscritto all'Albo del possesso di almeno 30 CFP al fine di svolgere la propria attività professionale. Di questi, 5 CFP devono essere necessariamente acquisiti nel settore "etica e deontologia" da conseguirsi entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione. Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data

del 31 dicembre. Il limite massimo di CFP acquisiti annualmente per iscritto rimane fissato a 120 Crediti (art. 3, comma 6, Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale); la verifica del superamento di tale limite è, pertanto, effettuata alla stessa data. Per i professionisti che, alla data del 1° gennaio, risultino in possesso di un numero di CFP inferiore a 30, si procederà all'aggiornamento automatico dei CFP maturati e registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti con cadenza trimestrale fino al raggiungimento, o all'eventuale superamento, dei 30 CFP. Questi iscritti verranno comunque considerati in regola con gli obblighi della formazione già dal momento dell'acquisizione di un numero di CFP che consenta loro di raggiungere la soglia dei 30 CFP, a prescindere dall'effettivo aggiornamento trimestrale dell'anagrafe.

Controllo dei CFP

Al professionista rimane l'obbligo al controllo dell'effettivo caricamento dei CFP non formali attraverso il portale www.mying.it (cfr. art. 10 Regolamento). Eventuali difformità vanno tempestivamente comunicate al soggetto orga-

nizzatore dell'evento (Ordine o Provider) al fine di procedere con il controllo e aggiornamento della banca dati. Obbligo dell'iscritto anche la presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione del diritto, delle istanze relative al riconoscimento dei CFP acquisiti attraverso attività di apprendimento formale informale. Salvo proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare, in nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Esoneri, come gestirli

Come riportato dall'art. 11, l'esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 4 mesi che inizia il 20/01/16 terminerà il 19/05/16 incluso). L'iscritto, durante il periodo di esonero, non potrà acquisire pertanto Crediti Formativi, fatta eccezione per gli esoneri per malattia cronica/assistenza per malattia cronica. Le istanze di esonero vanno presentate all'Ordine di competenza entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio periodo. Rimane comunque la

possibilità per il professionista di usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

Congedo parentale, malattia e infortunio

Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto che ne fa richiesta all'esonero di un massimo di 12 mesi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a - anche in caso di adozione o di affidamento. Anche in caso di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, il professionista ha diritto a un esonero pari al periodo di inabilità temporanea per un massimo di sei mesi nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l'attività lavorativa. In caso contrario, l'esonero si estende per tutto il periodo di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l'esonero, l'iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

Lavoro all'estero

Nel caso in cui il professionista si trovi per motivi di lavoro all'estero, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo formativo per un massimo di 12 mesi. Per usufruire dell'iscritto dovrà inoltrare al proprio Ordine la relativa richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all'estero. Nel caso di esoneri che superino i 12 mesi (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016), l'iscritto deve essere obbligatoriamente presentate due istanze. Il Testo Unico ricorda che l'iscritto può comunque seguire attività formative anche nel Paese nel quale si trova per i periodi non coperti da esoneri. ●

